

L.R. 19 novembre 2020, n. 23 (1).

Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 36/2008, alla L.R. n. 47/2011 e L.R. n. 47/2018.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 19 novembre 2020, n. 109.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

promulga

la seguente legge

Art. 1 Modifiche all'articolo 39 della L.R. n. 47/2011.

In vigore dal 20 novembre 2020

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) sono sostituiti dai seguenti:

"1. Considerata l'eccezionalità della crisi economico-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) sono autorizzati ad ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023.

2. Sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici adottate a decorrere dal primo gennaio 2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla L.R. 36/2008 e non conclusi nei termini di legge.

3. È altresì consentito, a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della L.R. 36/2008, richiedere, entro il 31 dicembre 2021, la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871."

Art. 2 Modifiche all'articolo 15 della L.R. 47/2018.

In vigore dal 20 novembre 2020

1. Dopo il comma 4 dell'*articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2018, n. 47* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) sono aggiunti i seguenti:

"5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle *deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012* e n. 452 del 30 ottobre 2014, i cui lavori siano stati sospesi per impossibilità sopravvenuta, richiedere la delocalizzazione degli interventi sulla base delle seguenti condizioni:

a) il progetto dovrà essere speculare a quello presentato in sede di domanda (ovvero stesso numero di alloggi e stesso importo di finanziamento assegnato), ad eccezione di aspetti di dettaglio o palesemente migliorativi, e dovrà garantire un target qualitativo pari o superiore, in riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10 dell'avviso approvato con decreto dirigenziale n. 7583 del 24 giugno 2014, nonché il rispetto di tutti gli altri vincoli imposti nell'avviso stesso;

b) la nuova area andrà individuata nel medesimo comune del progetto originario e nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 4 dell'avviso di cui alla lettera a);

c) le rate già liquidate ai soggetti attuatori in ordine all'intervento beneficiario di finanziamento saranno considerate quali somme erogate a titolo di acconto del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento oggetto di delocalizzazione. Eventuali spese già sostenute sul finanziamento originario rimangono a totale carico dei soggetti attuatori e non potranno essere rendicontate sull'intervento delocalizzato.

6. La domanda, corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 5, deve pervenire al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Presso il dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici, il dirigente del settore competente in materia di politiche di edilizia abitativa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, provvede alla nomina di una Commissione interna delegata alla verifica dell'ammissibilità delle domande di delocalizzazione, nonché alla valutazione dei progetti presentati."

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 della L.R. 38/2019.

In vigore dal 20 novembre 2020

1. Al comma 1, lettera a), dell'*articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 38* (Modifiche alla L.R. n. 47/2011 alla L.R. n. 7/2018), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 4 Riconoscimento spese sostenute nella realizzazione dei programmi finanziati dalla L.R. 36/2008.

In vigore dal 20 novembre 2020

1. Nella percentuale di avanzamento dei lavori relativi ai programmi finanziati ai sensi della L.R. 36/2008 e ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle *deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012* e n. 452 del 30 ottobre 2014, vanno conteggiate, oltre ai lavori eseguiti, tutte le spese sostenute dall'operatore per la realizzazione del programma secondo le percentuali e gli importi massimi previsti dal QTE approvato dalla Regione.

Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria. In vigore dal 20 novembre 2020

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 Entrata in vigore. In vigore dal 20 novembre 2020

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
